

Allegato A

Bando per l'attribuzione delle borse di studio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. b), della L.R. 19 maggio 2022, n. 12 - interventi a sostegno delle vittime del dovere - Annualità 2025

1. Ambito di applicazione e riferimenti normativi

Il presente bando prevede le modalità di assegnazione delle borse di studio a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari, così come previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. b), della legge regionale 19 maggio 2022, n. 12 (Interventi a sostegno delle vittime del dovere).

Con Delibera di Giunta regione Marche 1788 del 9 dicembre 2025, in attuazione dell'articolo 3 della L.R. 19 maggio 2022 n. 12, sono state definite le modalità, i termini e le condizioni per l'erogazione dei benefici a sostegno delle vittime del dovere, in particolare sono stati definiti i criteri per l'ammissione a finanziamento e le modalità di concessione delle borse di studio per ciascun anno di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e corso universitario"

Con decreto del dirigente SGP n. del 2025 è stato approvato il presente bando e la relativa modulistica.

2. Beneficiari delle misure di sostegno e requisiti soggettivi

1. Possono beneficiare delle misure previste all'articolo 1 le vittime del dovere, come individuate dall'art. 4, comma 1 della L.R. 12/2022, e i loro familiari. Per familiari si intendono il coniuge, i figli, i genitori, della vittima del dovere.

2. Le misure di sostegno sono concesse, alternativamente alle seguenti condizioni:

- l'evento lesivo che ha comportato il riconoscimento di vittima del dovere, si sia verificato nel territorio della regione Marche;

- la vittima del dovere o i suoi familiari risultino residenti nel territorio della regione Marche al momento della presentazione della domanda di cui all'art. 5.

3. Le borse di studio non sono concesse se, alla data di presentazione della domanda, il familiare versi in una delle seguenti condizioni:

a) abbia riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni. In ogni caso, non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la condanna o la revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;

b) sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione;

c) sia stato sottoposto a una delle misure di prevenzione previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

3. Risorse stanziare, importo e quote di ripartizione delle borse di studio

1. La somma complessivamente stanziata per il presente bando ammonta a € 15.000,00.

2. L'importo delle borse di studio, assegnate nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, è quantificato come segue:

- a) € 200,00 per gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado;
 - b) € 400,00 per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado;
 - c) € 1.600,00 per gli studenti universitari e delle scuole di specializzazione per le quali non è prevista alcuna retribuzione.
3. Ai fini della riparametrazione, per ciascun ciclo di studi, sono predeterminate le seguenti quote:
- a) n. 1 quota - scuola primaria e secondaria di primo grado;
 - b) n. 2 quote - scuola secondaria di secondo grado;
 - c) n. 8 quote - corsi di laurea o corsi di specializzazione per i quali non è prevista alcuna retribuzione.
4. L'importo delle borse di studio può essere riproporzionato annualmente, in aumento o in riduzione sulla base delle risorse complessivamente assegnate e delle domande complessivamente pervenute.

4. Requisiti di assegnazione

1. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 1 sono gli studenti che:
- a) per la scuola primaria o secondaria: siano iscritti al primo anno della scuola primaria, abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo o secondo grado o diploma di scuola secondaria di primo grado o diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equiparato, nell'anno scolastico di riferimento.
 - b) per l'università e per le scuole di specializzazione per le quali non è prevista alcuna retribuzione:
 - risultino iscritti nell'anno accademico relativo all'anno di pubblicazione del bando;
 - per coloro che risultino iscritti agli anni successivi al primo, abbiano superato, nell'anno in cui è pubblicato il bando, al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda, almeno due esami i cui crediti formativi complessivi non siano inferiori a 20, ovvero conseguano la laurea o il diploma accademico entro l'anno accademico successivo a quello dell'ultimo esame sostenuto;
 - non siano già in possesso di una laurea specialistica/magistrale o diploma accademico di secondo livello, fatta eccezione per gli iscritti a corsi per il prosieguo degli studi di livello superiore.
 - c) non abbiano compiuto trentacinque anni al momento di presentazione della domanda.
2. Il requisito di cui alla lettera a) e b) del precedente comma 1 non è richiesto per i soggetti con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.
3. Tutti i requisiti debbono essere posseduti dagli aspiranti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda.

5. Contenuto, modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda per l'assegnazione delle borse di studio, redatta in carta semplice, deve essere presentata, obbligatoriamente **entro e non oltre le ore 9.00 del 17 dicembre 2025**, pena l'inammissibilità della stessa.
2. Le domande sono presentate preferibilmente tramite piattaforma informatica "ProcediMarche" accedendo alla pagina <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Marche-sicure/Legge-Regionale-12-2022>.

3. In alternativa le domande possono essere inviate via PEC all'indirizzo regione.marche.selp@emarche.it, o consegnate in forma cartacea presso la portineria del Palazzo Raffaello sito in via Gentile Da Fabriano 9 - 60125 Ancona (AN), chiedendo l'apposizione di timbro, data e ora di ricezione.
4. In caso di presentazione della domanda via pec o in forma cartacea:
 - a. per la compilazione della domanda va utilizzata l'apposita modulistica (allegato A.1 al presente documento), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche (B.U.R.M.), nonché scaricabile dal sito istituzionale della Regione Marche - www.regione.marche.it.
 - b. La domanda deve essere presentata indicando il seguente oggetto: "Domanda di partecipazione al bando per l'attribuzione delle borse di studio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. b), della l.r. 19 maggio 2022, n. 12 – Annualità 2025"
5. In caso di presentazione di domanda in forma cartacea, dovrà essere presentata in busta chiusa riportando all'esterno la seguente dicitura: Al Dirigente del Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM Regione Marche Via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona oltre all'indicazione dell'oggetto come sopra riportato.

6. Documentazione da allegare alla domanda

1. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a. copia di un documento di identità del soggetto sottoscrittore dell'istanza in corso di validità.

Relativamente allo status di vittima del dovere:

- b. copia del provvedimento di riconoscimento della qualità di vittima;
- c. copia del provvedimento di accertamento della percentuale del danno.

Relativamente al ciclo di studi frequentato:

- d. copia della scheda di valutazione o del diploma conseguiti nell'anno scolastico 2024/2025;
- e. copia dell'attestazione di frequenza riferita all'anno scolastico 2025/2026 rilasciata dall'Istituto di istruzione;
- f. copia dell'attestazione, rilasciata dall'Ateneo o dall'Istituto A.F.A.M., della laurea o degli esami sostenuti e dei corrispondenti crediti formativi acquisiti nell'anno di riferimento.
- g. Copia del verbale di accertamento di disabilità ai sensi della Legge n. 104/1992 e successive modificazioni.

7. Fase istruttoria e integrazione documentale, riparametrazione ed assegnazione delle risorse

1. La fase istruttoria è svolta senza attribuzione di punteggio ed è finalizzata a verificare la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la completezza documentale, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti e la eventuale riparametrazione di cui al paragrafo 3.3.
2. Nel caso di carenze documentali non sostanziali, che non danno luogo a decadenza/revoca del contributo, la Regione Marche, in sede di analisi della documentazione acquisita, si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti sulla documentazione e su elementi relativi alla proposta progettuale o integrazioni documentali.
3. Le richieste di chiarimenti e/o integrazioni non sostanziali sono effettuate agli indirizzi e-mail e/o pec riportati nella domanda di richiesta del contributo. Le comunicazioni/richieste provverranno dalla casella

di posta elettronica istituzionale polizialepoliticasicurezza@regione.marche.it e/o dalla casella di posta elettronica certificata regione.marche.selp@emarche.it.

4. Ogni risposta o integrazione documentale non sostanziale deve essere prodotta entro e non oltre il **termine perentorio di 5 giorni dalla richiesta pena la decadenza della domanda.**
5. Sono ritenute carenze sostanziali della domanda:
 - la mancata sottoscrizione;
 - la mancata allegazione del documento di identità;
 - l'impossibilità di individuare il soggetto richiedente o lo studente;
 - il mancato riscontro alla richiesta di chiarimenti e alla richiesta di integrazione nel termine di 5 giorni.
6. Ai fini della riparametrazione, per ciascun ciclo di studi, sono definite le seguenti quote:
 - a. n. 1 quota - scuola primaria e secondaria di primo grado;
 - b. n. 2 quote - scuola secondaria di secondo grado;
 - c. n. 8 quote - corsi di laurea o corsi di specializzazione per i quali non è prevista alcuna retribuzione.
7. Il valore di una singola quota è pari a € 200,00.
8. La riparametrazione in aumento non può superare tre volte i valori fissati al comma 6 del presente articolo. La riparametrazione in diminuzione non può essere inferiore del 50% dei valori previsti al comma 6 del presente articolo.
9. Qualora, nonostante la riparametrazione in diminuzione lo stanziamento non copra il fabbisogno delle domande complessivamente presentate, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda. In tale circostanza farà fede:
 - a. in caso di consegna a mano: la data e l'ora risultante dal timbro apposto dalla portineria;
 - b. in caso di inoltro via pec: la data e l'ora di inoltro del messaggio di posta elettronica certificata, risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna;
 - c. in caso di inoltro tramite raccomandata la data e l'ora di spedizione apposta dall'ufficio postale. N.B. considerata la tempistica stringente del procedimento si sconsiglia l'utilizzo di tale metodo di spedizione in quanto il ricevimento della domanda potrebbe avvenire oltre i termini massimi di impegno delle risorse per l'anno 2025.
10. A conclusione della fase istruttoria l'ufficio competente redigerà l'elenco dei beneficiari e procederà all'assegnazione delle risorse mediante impegno e liquidazione entro l'anno 2025. Qualora, per le tempistiche connesse alle attività contabili di fine anno, non sia possibile procedere al pagamento delle risorse assegnate entro il presente anno, si procederà successivamente all'apertura del Bilancio 2026.

8. Non cumulabilità delle borse di studio

1. Le borse di studio assegnate con il presente bando non sono cumulabili con ulteriori borse di studio assegnate per il medesimo anno scolastico o accademico, previste dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, sempre in favore delle vittime del dovere.

9. Decadenza dal contributo

1. In caso di verifica della non veridicità delle dichiarazioni rese o della documentazione presentata, la competente struttura regionale dispone la decadenza dal contributo, con contestuale richiesta di restituzione delle somme erogate.

10. Responsabile del procedimento, accesso ai documenti amministrativi e contatti

1. Responsabile del procedimento è il dott. Raffaele Chitarroni - Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM - E.Q. Polizia locale e politiche integrate per la sicurezza, tel. 0718062360, E-mail: raffaele.chitarroni@regione.marche.it.
2. Gli atti connessi al procedimento di cui trattasi sono custoditi e visionabili presso il Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM - E.Q. Polizia locale e politiche integrate per la sicurezza, via Gentile da Fabriano n. 9, 60125 Ancona.
3. L'eventuale richiesta di accesso ai documenti amministrativi dovrà essere presentata in conformità alla Legge n. 241/1990 e alla Legge regionale n. 1/2012.
4. Informazioni relative alla misura contributiva in oggetto e agli adempimenti ad essa connessi possono essere richieste al Settore Politiche integrate di sicurezza, Enti locali e BURM - E.Q. Polizia locale e politiche integrate per la sicurezza, contattando i seguenti recapiti telefonici 071806.2360 - 2143 - 2340.

Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, conferiti in sede di presentazione della presente domanda.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della Protezione dei Dati è stato nominato con DGR 927/2022 e ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati di navigazione, è: rpd@regione.marche.it

Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento

I dati personali verranno trattati dalla Regione Marche per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento di assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del delitto di omicidio e loro superstiti ai sensi del decreto della L.R. 19 maggio 2022, n. 12.

In particolare, Il conferimento dei dati personali è necessario per l'identificazione del soggetto richiedente e per la corretta gestione e conclusione del procedimento.

La base giuridica del trattamento è rappresentata dall'art. 6.1.e), del Regolamento (11 esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento").

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati sarà effettuato dai soggetti autorizzati, anche tramite strumenti informatici idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari al perseguimento della suddetta finalità o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi statistici.

Destinatari di dati personali

I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici sulla base delle disposizioni di legge o regolamento.

Trattamento affidato a terzi

Qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni di trattamento a terzi, questi ultimi saranno all'uopo nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, previa verifica della conformità dell'attività degli stessi alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il Titolare ricorrerà unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. I dati potranno essere portati a conoscenza di persone autorizzate al trattamento degli stessi dal Titolare.

Periodo di conservazione dei dati

I dati verranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare, nonché per l'ulteriore periodo eventualmente necessario per adempiere a specifici obblighi di legge.

Trasferimento dei dati personali in Paesi terzi

I dati personali trattati non sono trasferiti in Paesi terzi.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha diritto di chiedere in ogni momento al Titolare del trattamento l'accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e il diritto di revocare il consenso (ove applicabili) e, comunque, potrà esercitare nei confronti del Titolare del trattamento tutti i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento.

Diritti di opporre reclamo

L'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso o di adire l'autorità giudiziaria (art. 79).